

## **LE SANZIONI PENALI**

Ritiene il collegio che , dopo tutto quanto esposto , non possano esservi dubbi sul fatto che i reati contestanti agli imputati , siano da ritenersi unificati nella continuazione , evidente essendo l' unicità del disegno criminoso . Del tutto evidente è , altresì , la sussistenza della aggravante di cui all' art. 112 n.1 CP in ciascuna delle due ipotesi contestate.

Le attenuanti generiche , con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all' art. 112 n. 1 CP , possono essere concesse , a giudizio di questo Tribunale , ai soli Felice Rovelli e Primarosa Battistella . Non tanto per lo stato di incensuratezza , comune a tutti gli imputati , ma più che altro in considerazione di alcune “ particolarità “ della loro condotta criminosa.

Si è appurato come la Battistella , con ogni probabilità , non fosse al corrente dell' accordo corruttivo predisposto dal marito . Quanto a Felice Rovelli invece , non si può certamente dire il contrario: la più volte citata lettera “ Caro Felice “ , depone chiaramente per una più o meno piena consapevolezza della “ strada “ intrapresa dal padre , anche se non vi è prova ( e anzi vi sono elementi, nella stessa lettera , che possono far pensare il contrario ) che egli lo abbia concretamente coadiuvato nella realizzazione del piano criminoso fino alla sua morte, avvenuta immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza redatta da Vittorio Metta.

In un certo senso i due imputati hanno, però , agito “ iure ereditario “ , trovandosi inseriti in un “ iter criminoso “ già in stato di avanzata realizzazione . Certo , nessuno dei due – e in particolare Felice Rovelli - sembra aver fatto troppa “ fatica “ a trovare un accordo con i tre intermediari: e tuttavia proprio in considerazione di quanto sopra , questo collegio ritiene che , sia pur con qualche sforzo, le citate attenuanti possano essere concesse .

Quanto a tutti gli altri imputati , invece , il giudizio non può che essere drasticamente negativo.

Per persone che rivestono qualifiche come quelle degli imputati ( magistrati in particolare , che all' inizio della loro carriera prestano un giuramento – che mai dovrebbero dimenticare - di fedeltà allo Stato e alle sue leggi ; ma anche avvocati , operatori del diritto sui quali incombono analoghi doveri di assoluta probità ) , lo stato di incensuratezza non è un “ merito “, bensì un dovere assoluto e , da solo considerato, non è certamente elemento sufficiente per la concessione delle attenuanti, soprattutto in un caso di assoluta gravità , come quello qui esaminato , ove ciò che è contestata è proprio la violazione dei doveri “ più sacri “ che presiedono l' attività giudiziaria “ latu sensu “ considerata, quelli sulla cui sola osservanza è possibile fondare – e richiedere – da parte della collettività - fiducia nella Istituzione “ Giustizia “ : e d' altronde , da tutto quanto espresso in motivazione , appare assolutamente evidente come gli imputati Metta, Squillante , Previti , Pacifico e Acampora avessero eletto la corruzione in atti giudiziari a vero e proprio sistema di vita , a metodo attraverso il quale conseguire nel modo più facile – ma anche tra i più sordidi – quella ricchezza materiale evidentemente mai sufficiente, ponendo la loro professione , le loro capacità e le loro intelligenze al servizio ora di questo ora di quello tra i “ clienti “ disposti a pagare qualsiasi cifra pur di raggiungere il loro scopo. Tutto ciò nella più assoluta indifferenza dei danni enormi causati non solo alla “ Giustizia “ , ma all' intera tenuta morale di una comunità. Sarà anche “ moralismo “ , come sicuramente qualcuno obietterà , ma ritiene questo Collegio che nessuna “ scusante “ possa essere addotta da imputati a cui nessuno e nulla ( né le condizioni familiari , né quelle sociali ,né quelle economiche ) ha imposto di vendere in tal modo la loro imparzialità, correttezza e professionalità.

A ciò si aggiunga , nel caso concreto , un comportamento processuale a dir poco pessimo , volto a negare qualsiasi circostanza , anche la più evidente , così dimostrando una assoluta mancanza di un sia pur minimo “ ripensamento “ della loro condotta di vita .

Un comportamento che – non solo con riferimento all' imputato Previti , alle cui condotte endo ed extraprocessuali si sono sovente accodati gli altri – si è concretizzato in una serie di tentativi volti esclusivamente ad impedire lo svolgimento del processo , strumentalmente utilizzando gli istituti previsti dal codice : una serie infinita di ricusazioni per i più diversi motivi fin sulla soglia della camera di consiglio, la revoca del mandato ai propri difensori nel Novembre 2001 in risposta alle ordinanze di questo Tribunale sulle rogatorie e sulle problematiche poste dalla sentenza 225/2001

della Corte Costituzionale , manovre dilatorie di ogni genere . Fino al punto di arrivare a inviare qualcuno ad occultamente filmare due “ ritagli “ del Corriere della Sera appesi in Cancelleria , in luogo non accessibile al pubblico.

Reati gravissimi , anche e soprattutto da un punto di vista soggettivo ; condotta processuale pessima da qualsiasi parte la si osservi ; si può ribaltare agli istanti la domanda : su quali basi giuridiche potrebbero essere concesse le invocate attenuanti generiche ?

Quanto alla quantificazione delle pene , per una volta questo collegio non può che prendere atto , pienamente condividendolo quanto meno con riferimento all’ ambito nazionale , di quanto lo stesso Cesare Previti ha affermato nel corso del suo interrogatorio al PM “ : “ ***Si parla di corruzione che non ha l’ eguale nella storia d’ Italia e forse del mondo*** “.

Se così è – e non vi può essere dubbio alcuno che così sia – non si può non considerare che i fatti contestati appaiono – nell’ ambito della ipotesi criminosa di corruzione in atti giudiziari punita dall’ art. 319 ter con pena fino a otto anni di reclusione – tra i più gravi in assoluto .

Tutto ciò premesso , ritenuta più grave l’ ipotesi di corruzione ex art. 319 ter cp ( Imi-Sir ) , ritiene il collegio che , valutati i criteri di cui all’ art. 133 cp , gli imputati vadano condannati alle seguenti pene:

- Battistella Primarosa, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, anni quattro e mesi sei di reclusione (PB anni quattro e mesi tre + mesi tre per la continuazione interna) con riferimento alla corruzione Imi-Sir;
- Felice Rovelli, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, anni sei di reclusione (PB anni cinque e mesi nove + mesi tre per la continuazione interna);
- Acampora Giovanni, anni cinque e mesi sei di reclusione (PB anni cinque + mesi sei per la aggravante) con riferimento alla corruzione Mondadori;
- Squillante Renato anni otto e mesi sei di reclusione (PB anni 7 + mesi nove per l’ aggravante + mesi nove per la continuazione interna) con riferimento alla corruzione Imi-Sir;
- Previti Cesare e Pacifico Attilio anni undici di reclusione ciascuno (PB anni 7 e mesi sei + mesi sei per l’aggravante + anni uno per la continuazione interna per la corruzione Imi-Sir; + anni uno mesi sei per la continuazione con la corruzione Mondadori + mesi sei per la relativa aggravante);
- Metta Vittorio anni tredici di reclusione (PB anni otto + mesi nove per la aggravante + mesi nove per la continuazione interna per la corruzione Imi-SIR + anni 2 e mesi nove per la continuazione con la corruzione Mondadori + mesi nove per la aggravante).

Tutti gli imputati in solido fra loro vanno condannati alle spese processuali.

Seguono, per legge, le seguenti pene accessorie:

- interdizione dai pubblici uffici per anni cinque per Rovelli e Battistella;
- interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l’ espiazione della pena per Acampora, Pacifico, Previti, Squillante e Metta;
- incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per una durata pari alla pena inflitta per Rovelli, Battistella, Previti, Pacifico e Acampora;
- interdizione dall’ esercizio della professione di avvocato per anni cinque per Previti, Acampora e Pacifico.

Va, infine, trasmessa alla Procura della Repubblica, copia della deposizione resa da Zurlo Maria in data 9 Febbraio del 2001, laddove questa ha mantenuto un atteggiamento palesemente reticente.